

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE LOMBARDIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta  
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

## PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE LOMBARDIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO** l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO** il protocollo d'intesa sottoscritto il 3 giugno 2002 tra Regione Lombardia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS);
- CONSIDERATO** che il predetto accordo quadro, prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Lombardia il MIUR e il MLPS, quale sviluppo organico del protocollo sopra richiamato,

SI STIPULA

### **Articolo 1** **Finalità**

**1.** Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa, a promuovere e realizzare, a partire dall'anno scolastico/formativo 2003-2004, azioni volte allo sviluppo di un'offerta formativa di istruzione e formazione professionale che, valorizzi ed integri positivamente le specificità dei sistemi regionali di istruzione e formazione

professionale favorendone la connessione con il sistema dell'istruzione ed il sistema regionale dei servizi per il lavoro. Nell'ambito di interesse della presente intesa sono ricomprese le attività, relative agli a.f. 2002-2003 e 2003-2004, originariamente promosse nell'ambito del Protocollo d'intesa richiamato in premessa

2. Sarà altresì garantita una adeguata connessione tra le attività previste dalla presente intesa e le azioni promosse nell'ambito del Tavolo Scuola istituito dalla Regione Lombardia.

## **Articolo 2**

### **Tipologia dell'offerta formativa sperimentale**

1. I modelli sperimentali che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale di cui all'articolo 1, nella Regione Lombardia, sono articolati nelle seguenti tipologie di offerta:

- a) percorsi triennali sperimentali di formazione professionale ed eventuali successivi percorsi, collocati in un organico processo di sviluppo della formazione professionale superiore, da realizzarsi in strutture formative accreditate dalla Regione. I percorsi triennali sono finalizzati al conseguimento di un titolo di Qualifica (attestato) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, valido per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione fino ai diciotto anni e l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché per l'acquisizione di crediti ai fini dell'eventuale passaggio nel sistema dell'istruzione;
- b) percorsi triennali sperimentali di formazione professionale ed eventuali successivi percorsi, collocati in un organico processo di sviluppo della formazione professionale superiore, da realizzarsi in Istituti Tecnici e professionali individuati sulla base di criteri stabiliti d'intesa tra la Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale. I percorsi triennali sono finalizzati al conseguimento di un titolo di Qualifica (attestato) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, valido per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione fino ai diciotto anni e l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché per l'acquisizione di crediti ai fini dell'eventuale passaggio nel sistema dell'istruzione.
- c) realizzazione di LARSA (Laboratori di Recupero e sviluppo degli apprendimenti atti a consentire i passaggi verticali ed orizzontali attraverso i percorsi attivati);
- d) realizzazione di azioni di orientamento, di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili;
- e) realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti punti c) e d) svolti in modo integrato tra Istituti Tecnici/Professionali e strutture formative accreditate dalla Regione.

2. I progetti relativi ai percorsi di cui al comma 1 lettere a) e b) comprendono la definizione di criteri e di strumenti per favorire la più ampia spendibilità della formazione acquisita ai fini della prosecuzione degli studi nel sistema dell'istruzione.

### **Articolo 3**

#### **Organizzazione didattica**

**1.** Le azioni promosse della presente intesa sono sviluppate, con riferimento agli standard di cui all'articolo 4, in collegamento organico con la Consulta Regionale Standard e le sue articolazioni tecniche, al fine di contribuire positivamente a:

- a) definire il modello ed implementare il repertorio regionale delle competenze e qualifiche professionali;
- b) definire ed implementare il sistema regionale di valutazione e certificazione delle competenze e dei titoli;
- c) ordinare e consolidare la dotazione di indicazioni e strumenti metodologici, didattici ed organizzativi a sostegno delle attività di progettazione e la realizzazione di percorsi formativi congruenti con il sistema regionale di certificazione e riconoscimento di crediti formativi (Centro Risorse).

**2.** La condivisione delle azioni di cui al comma 1 è funzionale all'implementazione di un sistema di standard formativi centrati su competenze professionali (intese come l'insieme strutturato di conoscenze e di abilità riferibili a specifiche figure professionali), atti a:

- garantire la trasferibilità, in ambito nazionale e comunitario, dei titoli e delle qualifiche ottenuti dai beneficiari del sistema di istruzione e formazione professionale regionale;
- attuare un sistema di certificazione delle competenze acquisibili attraverso percorsi di istruzione e formazione professionale e/o esperienze lavorative e/o autoformazione;
- consentire agli individui la capitalizzazione delle competenze acquisite nel proprio percorso formativo e professionale, in una logica di crediti che concorrono a comporre la competenza complessiva di un soggetto;
- promuovere e favorire flessibilità, modularizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi in un sistema di crediti formativi, affiancando all'offerta di corsi sequenziali di lunga durata la possibilità di accedere a moduli brevi e dilazionabili;
- favorire la comparabilità dei diversi percorsi formativi e di istruzione quale presupposto essenziale per l'attuazione dei passaggi e della permeabilità tra i sistemi;
- consentire il collegamento con l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali
- assicurare agli individui ed alle imprese trasparenza relativamente alle competenze possedute, sia a livello nazionale sia a livello europeo nell'ambito dei diversi sistemi.

**3.** Le iniziative attivate nell'ambito della presente intesa sono finalizzate anche all'accrescimento ed al consolidamento del patrimonio di risorse tecniche, metodologiche e didattiche sviluppato nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale al fine di provvedere, pur nel rispetto dell'autonomia dei diversi soggetti erogatori (centri ed istituti), ad un progressivo miglioramento degli standard qualitativi dell'offerta attuata ed alla più precisa rispondenza dei diversi percorsi ai profili ed alle indicazioni prodotte a livello nazionale e regionale.

4. Nella sede di cui al comma 1, sono realizzati l'approfondimento e lo studio tecnico e metodologico tanto degli aspetti didattici, con particolare riferimento a tematiche specifiche quali l'alternanza, la personalizzazione, il portfolio formativo, la formazione continua e permanente, la formazione a distanza, quanto degli aspetti connessi alle attività di orientamento e riorientamento degli allievi ed i passaggi tra sistemi (Larsa), valorizzando le specifiche esperienze sviluppate ai diversi livelli nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale e della scuola.

5. Al fine di valorizzare adeguatamente le competenze professionali presenti nel sistema di istruzione e formazione professionale, e di ottimizzare l'apporto delle risorse umane presenti e coinvolte nel processo di sperimentazione, le parti promuovono specifiche azioni di formazione e qualificazione degli operatori del sistema dell'istruzione e formazione professionale e della scuola, anche in integrazione con le analoghe iniziative intraprese dalle istituzioni scolastiche e dalle strutture formative coinvolte.

#### **Art.4**

#### **Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti**

1. La Regione Lombardia s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

#### **Articolo 5**

#### **Risorse**

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia pari a euro 1.456.621,61 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS pari a euro 33.258.958, a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

2. Negli accordi territoriali di cui all'articolo 6 potranno essere individuati le modalità e i criteri per l'utilizzazione, nel quadro delle norme contrattuali vigenti e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle strutture formative, dei docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola e delle strutture formative, senza ulteriori oneri a carico delle Regioni e degli Enti locali, per la realizzazione delle azioni di cui al punto e) dell'art. 2.

## **Articolo 6**

### **Accordi territoriali**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono definiti, oltre agli aspetti previsti dall'articolo 5, comma 2, anche i criteri e le modalità per l'implementazione e l'adeguamento dell'anagrafe dei giovani tenuti all'assolvimento del nuovo diritto-dovere di istruzione, finalizzato alla sintesi unitaria degli strumenti di rilevazione adottati dalle diverse province e funzionale alla programmazione dell'offerta formativa in maniera coordinata con quella scolastica ed all'attivazione, in connessione con il sistema regionale di servizi per il lavoro, di specifiche forme di orientamento ed intervento finalizzate alla lotta alla dispersione ed all'evasione degli obblighi di legge;

3. La Regione istituisce un apposito comitato per la promozione e il coordinamento delle azioni previste dalla presente intesa, ove sono rappresentate le diverse componenti istituzionali e le parti sociali, oltre ad una rappresentanza delle strutture scolastiche e formative coinvolte. Il comitato si avvale delle strutture di ricerca ed elaborazione messe a disposizione dalla Regione e dall'Ufficio scolastico regionale. Il comitato opera in stretto raccordo con gli appositi organismi istituzionali e tecnici attivati a livello regionale e nazionale, ivi compresi quelli organizzati in seno al coordinamento delle Regioni.

## **Articolo 7**

### **Monitoraggio e valutazione**

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale.

25 settembre 2003

PER LA REGIONE  
LOMBARDIA

PER IL MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA

PER IL MINISTERO  
DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE  
SOCIALI

L'Assessore alla Formazione,  
Istruzione e Lavoro

Il Sottosegretario di Stato  
delegato

Il Sottosegretario di Stato  
delegato

f.to Alberto Guglielmo

f.to Valentina Aprea

f.to Pasquale Viespoli

---

---

---